



Comune di Rosate (MI)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088

Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046

e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA IN PARTICOLARE PER ANZIANI – ANNI 2018/2019 CIG ZD6206C83F

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Organizzazione e gestione di Corsi di Attività Motoria destinati in particolare ad anziani.

Articolo 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata da 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Le date esatte di svolgimento dei corsi saranno comunicate all'appaltatore all'atto dell'aggiudicazione del servizio, da parte del Servizio Promozione Sociale.

Articolo 3 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

I corsi oggetto del contratto avranno la durata di n. 6 ore settimanali, in giorni ed orari definiti e da svolgersi per un periodo di n. 30 settimane per ogni stagione sportiva, al netto delle chiusure della struttura per esigenze legate al calendario scolastico (vacanze natalizie, pasquali, etc..).

Il totale delle ore richieste è di n. **165** per stagione (da ottobre a giugno), con costo orario a base d'asta presunto di €. **31,296** oltre IVA.

Le attività saranno strutturate su due giorni/settimana; gli utenti complessivi saranno divisi in tre corsi per giorno (max 30 utenti per turno), della durata di 60 minuti ciascuno, come da seguente esempio:

MERCOLEDI'

I° TURNO	dalle ore 16,30 alle ore 17,30
II° TURNO	dalle ore 17,30 alle ore 18,30
III° TURNO	dalle ore 18,30 alle ore 19,30

VENERDI'

I° TURNO	dalle ore 16,30 alle ore 17,30
II° TURNO	dalle ore 17,30 alle ore 18,30
III° TURNO	dalle ore 18,30 alle ore 19,30

Referente di tale servizio è il Servizio Promozione Sociale del Comune di Rosate.

La durata dell'appalto è relativa alle stagioni sportive 2018e anno 2019.

Il personale impiegato dovrà altresì essere corrispondente agli standard di professionalità richiesti, ed essere in regola dal punto di vista giuridico normativo dei rapporti di lavoro.

Qualora non vi fossero iscritti per uno o più turni il compenso sarà adeguato sulla base delle effettive ore di attività motoria prestate.

Ogni turno può essere attivato con un minimo di 5 iscritti.

Articolo 4 - FACOLTÀ DI PROROGA TECNICA STRAORDINARIA DEL CONTRATTO

Prima della scadenza del contratto, quando per cause imprevedibili e/o straordinarie la nuova procedura di gara d'appalto per l'affidamento del servizio, non sia ancora stata avviata ovvero, ancorché avviata non si sia potuta completare in tempo utile per garantire il corretto avvio del servizio nei tempi previsti, il comune ha la facoltà di disporre una proroga della durata del contratto in essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il gestore affidatario del contratto in scadenza s'impegna a garantire, mediante una proroga tecnica, la continuazione dello stesso per il tempo necessario al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

La proroga tecnica suddetta potrà essere richiesta per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di inizio del servizio per la stagione sportiva successiva a quella del contratto in scadenza.

Articolo 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: TIPOLOGIA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, EVENTUALI MODIFICHE

I servizi oggetto del presente capitolato sono costituiti dall'organizzazione e svolgimento di corsi di attività motoria, realizzati da personale diplomato ISEF o in possesso di Laurea triennale in Scienze Motorie.

I corsi saranno articolati nelle seguenti attività:

- a) Valutazione funzionale finalizzata alla verifica dell'effettiva idoneità psicofisica degli utenti allo svolgimento dei corsi di attività motoria, da effettuarsi anche attraverso l'acquisizione della prevista certificazione medica;
- b) Costituzione di gruppi di lavoro differenziati, sulla base delle valutazioni funzionali di cui al punto a), compatibili con le potenzialità fisiche e le patologie dei partecipanti e successiva verifica periodica;
- c) Attività motoria strutturata secondo i criteri sopra esposti e realizzata con l'intervento di personale specializzato.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a garantire il servizio avvalendosi, nelle sostituzioni del personale assente, di figure di pari qualifica professionale. Nello svolgimento delle attività è compreso l'utilizzo della dotazione strumentale della struttura sportiva; è da escludersi la fornitura di materiali e attrezzi aggiuntivi a carico del Comune.

I corsi si svolgeranno presso la sala polivalente sita in Rosate. Per il periodo di svolgimento del servizio, la Palestra è affidata alla responsabilità della società affidataria, che provvederà altresì all'apertura, custodia e chiusura della struttura.

La ditta affidataria del servizio deve impegnarsi a garantire un incremento, ovvero una riduzione, della quantità di prestazioni fino a un massimo del 20%, a fronte di un maggiore o minore fabbisogno che si dovesse determinare in corso d'anno. L'eventuale variazione sarà richiesta dal Comune con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di applicazione. Ove possibile, le parti potranno concordare un periodo più breve. L'aumento o la riduzione delle prestazioni comporteranno una proporzionale variazione in aumento o riduzione dei costi del servizio.

Articolo 6 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Fornitore deve svolgere il servizio in oggetto a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione. Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio medesimo, nessuna esclusa, sono interamente a carico del Fornitore, restando il Committente completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità a tale titolo.

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli oneri e gli obblighi descritti nella documentazione di gara e nella propria offerta. Pertanto, a seguito dell'aggiudicazione, l'impresa è tenuta ad organizzare i servizi di cui all'oggetto secondo le indicazioni contenute nel capitolato e nel progetto tecnico organizzativo presentato per la gara.

A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico della ditta aggiudicataria, oltre ai servizi richiesti secondo le modalità di cui ai precedenti articoli:

1. la responsabilità della gestione delle attività dei corsi di ginnastica per adulti ed anziani, sia sui contenuti della proposta educativo/ricreativa, sia sul piano organizzativo;
2. la comunicazione all'Amministrazione Comunale dei nominativi del personale in organico e relative caratteristiche professionali, da inoltrare almeno 7 giorni prima dell'attivazione del servizio;
3. la gestione del personale in organico (selezione, formazione, coordinamento, trattamento economico, fiscale, previdenziale ed eventuali rimborsi spese);
4. la fornitura e la gestione delle attrezzature necessarie per la gestione delle attività dei corsi, ad eccezione di quelle già in dotazione alla struttura sportiva utilizzata;
5. la tenuta di un registro presenze giornaliero degli utenti;
6. la stipulazione di polizza di assicurazione di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
7. la programmazione generale e la verifica periodica delle attività;
8. il pagamento di tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, che avverrà secondo l'uso del commercio;
9. l'individuazione di una figura di coordinamento, che dovrà tenere i contatti con l'Ufficio Promozione Sociale del Comune per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente nell'arco della giornata lavorativa;
10. la collaborazione amministrativa con l'Ufficio Promozione Sociale, quale ad esempio la consegna agli utenti di bollette, questionari o comunicazioni che il Comune dovesse ritenere utili al corretto svolgimento del servizio, la fornitura di dati statistici sulla frequenza ai corsi, etc....
11. l'organizzazione di attività all'aperto, come meglio specificato nel Bando di gara;
12. la partecipazione ad eventi di carattere sportivo, come meglio specificato nel Bando di gara;

Articolo 7 - INIZIO E TEMPI DEL SERVIZIO

La data effettiva di inizio del servizio sarà comunicata, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, mediante posta elettronica certificata e costituirà impegno vincolante per l'aggiudicatario, a tutti gli effetti, dal momento in cui la comunicazione stessa sarà ricevuta.

Articolo 8 - CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

La Ditta appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia fiscale, di prevenzione e assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.

La Ditta appaltatrice si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La Ditta appaltatrice è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertati dal Comune di Rosate o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se nel caso, anche all'Ispettorato stesso, l'inadempienza accertata e tratterà sulla cauzione definitiva l'importo corrispondente ai contributi non versati.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

In ogni caso il Comune di Rosate è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato, salvo quanto esplicitamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il prezzo del contratto d'appalto è quello risultante dall'offerta presentata rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. presunto per il periodo dell'appalto, che è di €12.600,00, oltre i costi per prevenire rischi alla sicurezza da interferenza pari a € 0,00, non sottoposti a ribasso per un importo complessivo a base di gara di € 12.600,00.

Non è prevista revisione o rideterminazione alcuna dei prezzi; gli stessi dovranno rimanere invariati per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 10 - PAGAMENTI

Il corrispettivo per i servizi appaltati, corrispondente all'importo annuo indicato o desumibile dall'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere fatturato in due fasi, per ogni stagione sportiva:

- pari al 70% entro il mese di giugno;
- il saldo del 30% entro la prima decade del mese di dicembre.

Le suddette percentuali saranno calcolate sulla base dei turni effettivamente attivati e comunicate all'Aggiudicatario prima della liquidazione, al fine delle opportune verifiche.

In presenza della corretta ed effettiva esecuzione dei servizi, il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità del servizio prestato ed a seguito acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità da parte dell'impresa rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario; a tal fine l'appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Le predette fatture, da inoltrare al Comune attraverso il Sistema di Interscambio (gestito dall'Agenzia delle Entrate), per non essere scartate dovranno necessariamente riportare i seguenti dati:

Denominazione Ente Comune di Rosate

Codice Univoco ufficio UFBPTT - P.IVA: 03602750154 - C.F.: 82000610152

Nome dell'ufficio PROMOZIONE SOCIALE

Codice CIG (Codice Identificativo Gara): ZD6206C83

Scissione dei pagamenti (SPLIT PAYMENT) Se IVA dovuta

La fattura inoltre dovrà:

- evidenziare in modo corretto l'imponibile e l'aliquota I.V.A. (o i termini di eventuale esenzione);
- essere in regola con le disposizioni tributarie (ad es.: assolvimento imposta di bollo ove prevista);
- indicare gli estremi IBAN del conto sul quale effettuare il pagamento;
- riportare gli estremi del provvedimento di impegno di spesa.

Si invita pertanto a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

In caso di riscontrata irregolarità della fattura o della sussistenza di motivi di contestazione tali, in alcuni casi, da comportare l'applicazione di penali, il pagamento potrà essere sospeso sino alla risoluzione del contrasto, ovvero liquidato nella misura effettivamente dovuta, previa rettifica della fattura ritenuta irregolare.

Eventuali ritardi nel pagamento dei corrispettivi da parte del Comune di Rosate non esonerano in alcun modo la Ditta appaltatrice dagli obblighi e oneri a essa derivanti dal presente capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra s'intendono interamente compensati dal Comune di Rosate tutti i servizi, le prestazioni, le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Articolo 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge n.136/2010 e Legge 217/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8°, della predetta Legge 136/2010, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione e fermo restando la facoltà del Comune di Rosate di esigere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Il soggetto aggiudicatario assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva per il Comune di Rosate. Tutti i movimenti dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 3, della suddetta Legge 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Articolo 12 - SICUREZZA

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza. A tal fine dovrà predisporre e rendere disponibile copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

A tale proposito si precisa che i costi quantificati devono essere riferiti esclusivamente a quelli sostenuti in relazione al presente appalto. Nel caso di costi complessivi per la sicurezza sostenuti su più appalti dalla ditta concorrente (ad esempio nel caso di un responsabile che si occupa anche di altri appalti) si dovrà scorporare la quota proporzionalmente attribuibile per gli oneri del presente appalto, così pure per altri costi eventualmente scorporabili.

Per quanto riguarda l'indicazione delle ore impiegate dal personale e/o dagli eventuali consulenti ai fini della valutazione della congruità è sempre opportuno indicare il tempo lavoro impiegato, fatto salvo nei casi in cui si tratti di compensi forfettari ad agenzie o consulenti impiegati nelle attività per la sicurezza.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra i dipendenti del committente e quello dell'appaltatore.

Si precisa inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui al presente capitolato, non presenta rischi da interferenza trattandosi di attività sporadica svolta in locali e luoghi non messi a disposizione dal committente.

Articolo 13 - CONTROLLI

Il Comune di Rosate si riserva di effettuare periodiche ispezioni presso la struttura – Salone Polivalente di via I° Maggio, con proprio personale, per verificare la corretta esecuzione del servizio.

La Ditta appaltatrice è tenuta a permettere l'effettuazione dei suddetti controlli e, tramite il proprio personale, ha l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni dell'Ufficio Promozione Sociale.

Articolo 14 - CAUZIONI GARANZIA PROVVISORIA

L'impresa partecipante deve costituire, pena l'esclusione, idonea garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fidejussione, costituita nel rispetto e ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento alla tesoreria comunale. La fidejussione può essere bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia provvisoria dovrà essere di importo pari al 2% (due per cento) dell'importo appalto a base d'asta, come precisata nel disciplinare di gara. Nel caso di riduzione del 50% dovuto al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'offerente dovrà produrre fotocopia della certificazione medesima.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e avere una durata di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a mantenere la garanzia per un ulteriore di 60 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

GARANZIA DEFINITIVA

Il solo aggiudicatario del servizio dovrà produrre adeguata cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore dell'appalto, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs.50/2016. La cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da idoneo istituto bancario o assicurativo, valida per tutta la durata del rapporto contrattuale. Nel caso di riduzione del 50% dovuto al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 oppure in caso di aggiudicazione a cooperativa sociale, l'offerente dovrà produrre fotocopia di opportuna certificazione.

La cauzione rimarrà vincolata sino alla avvenuta certificazione della regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio.

In caso di riduzione della cauzione per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare iniziale entro 15 giorni dal verificarsi della riduzione.

Articolo 15 - ASSICURAZIONI, DANNI E RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice è responsabile - sia civilmente che penalmente - di tutti i danni per qualsiasi motivo arrecati a persone, animali e cose per propria colpa o dei propri dipendenti, ed è tenuta al risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa e sollevando da ogni spesa e qualsiasi responsabilità il Comune di Rosate.

La Ditta appaltatrice è tenuta a richiedere certificato medico a tutti gli iscritti al corso.

In particolare la Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità in merito agli utenti del servizio, sollevando completamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e stipulando:

1) assicurazione RCT con i seguenti massimali:

Per sinistro, massimale non inferiore a € 2.500.000,00;

Per persona, massimale non inferiore a € 2.500.000,00;

Per animali o cose, massimale non inferiore a € 2.500.000,00;

2) copertura assicurativa infortuni in caso di morte (massimale € 80.000,00), invalidità permanente (massimale € 40,000 con eventuale franchigia non superiore a 5%) e valutazione dell'infortunio non a tabella predefinita.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'Impresa, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati.

La Ditta appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione (telefonica, a mezzo fax e/o e-mail) all'Ufficio Promozione Sociale del Comune di tutti gli infortuni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del servizio, per i quali manleva e solleva il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva del Fornitore.

Le spese contrattuali sono a carico del soggetto aggiudicatario, unitamente a tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto.

E' facoltà delle parti effettuare lo scambio di corrispondenza mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri UE.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo quanto disposto dall'articolo 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione l'impresa aggiudicataria sarà invitata a depositare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva e la documentazione richiesta nel capitolato; ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

Il rifiuto di stipulare il contratto di esecuzione dell'appalto dopo l'aggiudicazione definitiva, senza valido o giustificato motivo, comporterà il diritto di rivalsa in termini di legge per gli eventuali danni subiti da parte del Comune per il mancato adempimento e per il mancato o ritardato avvio del servizio, dovuto a ricorso al successivo classificato o a eventuale ripetizione della gara.

Per la quantificazione del danno si applicheranno i parametri stabiliti dal presente capitolato.

Articolo 17 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

In caso di irregolarità ed inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, l'unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata) con la concessione di un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per la presentazione delle controdeduzioni.

In particolare:

Nel caso di interruzione dei corsi per mancata sostituzione di istruttori assenti sarà applicata una penale di € 500,00 per episodio; La penale sarà decurtata dalla prima fattura emessa successiva all'evento e risolto il contratto qualora le giustificazioni addotte non fossero sufficienti a giustificare la mancanza;

Se il disservizio si protraesse per oltre due giorni, sarà applicata una penale pari a € 1.500,00 e risolto di diritto il rapporto, fatti salvi in tutti i casi l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

Nei casi sopra descritti, il Comune potrà avvalersi di un altro fornitore, addebitando all'aggiudicatario gli oneri sostenuti per il servizio sostitutivo, oltre alle penali di cui sopra.

Articolo 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può venir risolto di diritto dal Comune di Rosate, previa diffida, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di reiterate e gravi inadempienze di cui all'art. 19 del presente capitolato e nel caso in cui dovessero verificarsi:

a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Ditta appaltatrice nonostante le diffide formali del Comune di Rosate;

b) sospensione, abbandono o mancata esecuzione da parte della Ditta del servizio affidato, senza giustificato motivo;

c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;

- d) mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- e) cessione del contratto o subappalto, anche parziale;
- f) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta appaltatrice;
- g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 e 1463 del Codice Civile.

In tali casi la Ditta appaltatrice non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria o altro indennizzo. Il Comune di Rosate tratterà la cauzione della ditta appaltatrice quale penale.

Articolo 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, se non per giustificato motivo e giusta causa e con preavviso scritto a mezzo posta elettronica certificata non inferiore a mesi tre; diversamente la Ditta appaltatrice sarà tenuta al pagamento di una penale di importo pari a due volte la cauzione che, per quanto possibile, sarà trattenuto dall'Ente direttamente in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice per il servizio svolto.

Il Comune di Rosate tratterà altresì l'importo della cauzione versata all'atto della stipulazione del contratto.

In caso di fallimento della ditta aggiudicataria, il contratto d'appalto si rescinde, per pubblico interesse ad effettuare il servizio con altro operatore.

Articolo 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione del contratto o qualsiasi forma di subappalto, totale o parziale, salvo che per circostanze straordinarie autorizzate preventivamente dal Comune, su espressa motivata richiesta.

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario di cedere il presente contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso.

Articolo 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Rosate e la Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione del presente appalto, viene esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il Tribunale civile di Pavia.

Articolo 22 - VINCOLO DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria deve ritenersi vincolata all'esecuzione del contratto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ufficiale scritta di aggiudicazione, mentre il Comune si riterrà vincolato esclusivamente al termine delle procedure di aggiudicazione del contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 23 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune di Rosate della costituzione in mora della Ditta appaltatrice.

Articolo 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle ditte saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rosate, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 2, Rosate, rappresentato dal proprio Sindaco.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni. A tal fine dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile del Trattamento dei Dati.